

DOCENTI DIPLOMATI MAGISTRALE

La vertenza dei diplomati magistrale e della loro richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento è iniziata nel 2014, anno del primo aggiornamento delle GaE dopo il riconoscimento con DPR 25 marzo 2014 del valore abilitante del diploma magistrale e che da allora ha visto immettere in ruolo migliaia di diplomati magistrale. La stragrande maggioranza dei ruoli è stata confermata con il concorso straordinario del 2018, tuttavia rimangono i nodi irrisolti di coloro i quali non avevano i requisiti per partecipare a quel concorso e quello della continuità didattica che solo in pochissimi casi è stata mantenuta, mentre nella maggior parte dei casi i diplomati magistrale sono stati costretti a cambiare scuola, con grave danno per gli alunni.

DIPLOMATI MAGISTRALE IN GAE CON RISERVA 2021/2022. Anche per l'anno scolastico 2021/22 è valida la norma che regola la revoca dell'immissione in ruolo dei docenti eventualmente assunti con riserva dalle GaE e il diritto alla trasformazione del contratto al 30 giugno. Il decreto scuola, D. L. n. 126/2019 convertito in L. n. 159/2019, ha previsto un'apposita misura per salvaguardare la continuità degli alunni, nei casi di sentenze sfavorevoli nei confronti dei docenti immessi in ruolo con riserva dalle GaE o con incarico al 31 agosto sempre dalle GaE (si tratta dei diplomati magistrali inseriti per la scuola dell'infanzia e primaria).

“Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il MIUR provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al c. 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella Regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al c. 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al c. 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.

Dunque, in caso di sentenze sfavorevoli, notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella Regione di riferimento (entro i 20 giorni non si parla ancora di continuità didattica, come previsto dal D.lgs. 297/94):

- i contratti dei suddetti docenti a tempo indeterminato e quelli al 31 agosto vengono trasformati in contratti al 30 giugno.

In questo caso i contratti dei docenti sono stati stipulati con clausola risolutiva, in attesa della conclusione del contenzioso.

DIPLOMATI MAGISTRALE. I diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/02, in virtù dell'abilitazione discendente dal medesimo diploma, sono inseriti nella prima fascia delle GPS posto comune infanzia e primaria (solo infanzia nel caso di diploma triennale) e, se specializzati sul sostegno, anche nella prima fascia delle GPS sostegno (possono essere inseriti anche in GaE, ma qui focalizziamo la nostra attenzione solo su quelli inseriti nelle GPS). I diplomati suddetti, pertanto, partecipano all'attribuzione degli incarichi:

- finalizzati al ruolo:
 - o su posto di sostegno, se specializzati e inseriti nelle relative GPS prima fascia (la procedura straordinaria per i posti di sostegno, infatti, richiede

come requisito la sola specializzazione su sostegno e l'inserimento nella predetta graduatoria);

- su posto comune, se hanno svolto tre annualità di servizio su posto comune, anche non continuative, negli ultimi dieci anni, oltre l'anno in corso – l'arco temporale per il predetto servizio va dal 2010/11 al 2020/21 – (oltre all'inserimento nella prima fascia delle GPS);
- di supplenza (al 30/06 e al 31/08)
 - su posto comune;
 - su sostegno, se specializzati.

POSTI DI LINGUA INGLESE. Oltre a partecipare all'attribuzione degli incarichi finalizzati al ruolo e di supplenza su posto comune e di sostegno, i diplomati magistrale possono partecipare sui posti di lingua inglese nella scuola primaria, fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti e il possesso di uno dei seguenti titoli necessari per l'insegnamento della predetta lingua (articolo 13, comma 17, dell'OM n. 60/2020):

- superamento della prova facoltativa di accertamento della lingua inglese nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria (candidati naturalmente inclusi nella graduatoria di merito);
- superamento della prova facoltativa di accertamento della lingua inglese nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- laurea in Scienze della Formazione Primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- inclusione nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2, allegate all'OM n. 60/2020 (punto B2: Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese; punto B6: Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12.);
- inclusione nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- inclusione nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario 2018, cioè candidati che hanno conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'art. 8/4, secondo e terzo periodo, del DM 17 ottobre 2018 (per tali aspiranti, ai fini del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese, la prova orale ha avuto come oggetto di valutazione l'abilità di comprensione scritta e produzione orale in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e la relativa competenza didattica).

I suddetti titoli sono richiesti per l'attribuzione delle supplenze (come si legge nella circolare 25089/2021, che rimanda alla citata OM 60/2020) e, considerato che la procedura straordinaria di assunzione inizia con un incarico a tempo determinato, gli stessi titoli sono richiesti anche per partecipare alla medesima procedura (diversamente da quanto accade per le assunzioni ordinarie, nell'ambito delle quali

possono essere assunti su posti di lingua inglese anche aspiranti senza titolo, che conseguiranno in seguito).

SENTENZE DEL TAR LAZIO SUL VALORE ABILITANTE E LE GAE. Continuano a proporsi ricorsi da parte dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001-2002 e continuano ad affermarsi pronunciamenti negativi, come quello ora in commento da parte del TAR del Lazio, sentenza del 25/11/2021 N. 12194/2021. Interessante soprattutto per la sintesi nella parte finale con la quale afferma i tre no ai diplomati magistrali.

Il diploma magistrale non ha valore abilitante. Tutti i motivi di doglianza, rilevano i giudici nella sentenza in commento, sono sostanzialmente riconducibili all'asserito valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 ed alla ritenuta illegittimità dei decreti ministeriali, tra cui quelli oggetto di gravame relativi al triennio scolastico 2014-2017, che non consentono l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di tale titolo. I giudici richiamano l'orientamento del Consiglio di Stato (Ad.Pl. 5 del 2019) che ha escluso il valore abilitante del diploma magistrale: "Deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via "strumentale", nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471.

Le GAE non consentivano ulteriori inserimenti. Posto dunque che nessun valore abilitante è attribuito dalla normativa richiamata al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, afferma il TAR, che vi è altresì da rilevare il carattere chiuso delle graduatorie ad esaurimento (GAE) che non consente ulteriori inserimenti se non quelli previsti dalla disciplina normativa.

Su quest'ultimo punto, secondo quanto affermato dalle decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 2019, con riferimento al dies a quo per proporre impugnazione, l'atto lesivo della posizione dei ricorrenti va individuato "nella pubblicazione del d.m. 16 marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 605, l. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), veniva disposto il primo aggiornamento delle graduatorie permanenti, che la stessa legge finanziaria per il 2007 aveva "chiuso" con il dichiarato fine di portarle ad esaurimento. Il suddetto d.m. individuava, effettuando una ricognizione delle disposizioni legislative in materia, i requisiti di accesso alle graduatorie, senza contemplare il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002".

I tre no del TAR. In conclusione il ricorso è stato respinto in base questi tre concetti:

- a) il giudicato formatosi sul DM n.235/2014 non ha efficacia erga omnes;
- b) il titolo conseguito dai diplomati magistrali entro il 2001/2002 non ha valore abilitante tout court, ma solo ai fini indicati dall'art. 15, comma 7, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;
- c) la domanda ad essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007.